

“ Il Governo è autorizzato a fare anticipare il prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1° dalla Cassa depositi e prestiti, rimborsando le anticipazioni e gli interessi col prezzo delle rivendite e la differenza col fondo e con gli stanziamenti sopradesignati. ”

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

“ Art. 20. Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge, e particolarmente alle prescrizioni di polizia rurale e d'igiene atte ad assicurare il compimento della bonificazione agraria ed il suo mantenimento. ”

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Siccome in quest'articolo 20 si parla di *prescrizioni di polizia rurale e d'igiene*, ecc., la cui applicazione potrebbe portare spesa al Governo, io faccio una riserva in questa parte. Io credo che l'intervento del Governo, mentre le opere di bonificazione sono in corso, possa essere molto importante; ma converrà esaminare a chi compete questa spesa, se cioè al comune od allo Stato.

Peruzzi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi, relatore. La riserva che ha fatto il ministro di agricoltura, era già stata preveduta dalla Commissione, la quale, dopo la pagina 18 della sua relazione, ha stampato un *summo delle raccomandazioni della Commissione al Governo*. Tra queste raccomandazioni, al n° 6, c'è che: “ salva la competenza delle spese ai termini delle leggi vigenti, il Governo organizzi fortemente gli opportuni servizi per la rigorosa osservanza delle prescrizioni dei regolamenti d'igiene e di polizia rurale nella campagna romana durante i lavori di bonificazione. ”

Credo che questa lettura dimostri come siamo d'accordo col ministro.

Del resto, faccio osservare che quest'articolo è press'a poco la riproduzione dell'articolo 61 della legge del 1882 sulle bonifiche, nel quale è detto:

“ Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, e particolarmente saranno stabilite le norme speciali delle singole procedure per la determinazione di maggior acquisto, ecc., per la formazione, e poi “per

il mantenimento delle opere di bonificazione e per le cautele relative alla pubblica igiene. ”

È la riproduzione, presso a poco, di quella disposizione.

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Mi dichiaro soddisfatto pienamente di queste spiegazioni.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 20 che rileggo:

“ Con regolamento approvato con decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, e particolarmente alle prescrizioni di polizia rurale e d'igiene atte ad assicurare il compimento della bonificazione agraria ed il suo mantenimento. ”

(È approvato.)

“ Art. 21. Unitamente al bilancio di definitiva previsione, il ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà annualmente presentare la relazione dell'andamento, del progresso e dei risultati della bonificazione agraria. ”

(È approvato.)

Ora io prego la Commissione di voler riferire intorno a tre petizioni che furono mandate adesso.

Peruzzi, relatore. Sarò brevissimo nel riferire intorno alle petizioni, perchè come la Camera avrà veduto, almeno come avranno veduto gli onorevoli colleghi, i quali avranno fatto l'onore alla relazione di gettarci sopra uno sguardo, la Commissione ha pubblicato come allegati quasi tutte le petizioni che le sono state mandate, ed ha referito nella relazione sui diversi argomenti, rispondendo alle principali domande fatte in queste petizioni. Anzi è stata lieta di aver potuto far paghi molti dei voti espressi in queste petizioni, per esempio quello manifestato in tutte relativamente al ricorso al Ministero contro le decisioni della Commissione agraria, ed altri. Queste petizioni sono quelle n° 3041 del Consiglio agrario di Roma, n° 3050 del Collegio degli ingegneri di Roma; e poi altre tre petizioni che ho trovato nell'inserto, ma che non sono numerate.

Presidente. Ve ne è una numerata 3026.

Peruzzi. Permetta, quella verrà dopo; ve ne è una del Consiglio provinciale di Roma, un'altra del Consiglio comunale di Roma, ed una terza della Camera di commercio di Roma, nelle quali non ho trovato numero.

Presidente. Il che vuol dire che non sono state presentate regolarmente.

Peruzzi, relatore. Non ostante, anche su queste ho riferito; anzi quanto a quella della Camera di